



Martedì 02/03/2021

## Il decreto "Milleproroghe" è legge

A cura di: Meli e Associati

Il 25 febbraio è stato approvato in via definitiva dal Senato il cd. decreto "Milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che diventa così legge.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto:

- Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

•

- Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l'operatività delle garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell'art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.

•

- È rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi dell'art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

•

- È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo del bonus vacanze.

•

- È prorogato il mercato tutelato per l'erogazione del gas e dell'energia elettrica a famiglie e piccole imprese. L'avvio al mercato libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023.



Â

- Eâ€™ prorogato al 30 giugno 2021 lâ€™aumento del limite al subappalto fino al 40% dellâ€™importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Eâ€™ sospeso fino al 31 dicembre 2021 lâ€™obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Â

- Eâ€™ disposto il blocco degli sfratti per morosit  fino al 30 giugno 2021 e sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa.

Â

- Eâ€™ stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1  marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti dâ€™imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra lâ€™8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Eâ€™ stata altres  prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui allâ€™art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti allâ€™adempimento di cui allâ€™art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dellâ€™addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui allâ€™art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e allâ€™art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dellâ€™art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per lâ€™utilizzo di telefoni cellulari di cui allâ€™art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Â

- Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei sostituti dâ€™imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Â

- Eâ€™ prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unâ€™unica soluzione entro il 31 marzo 2021.